



## TRIBUNALE DI TRANI

*Xxx/XVII R.G.*

*Il Giudice*

Rilevato che l'odierno giudicante è stato immesso nelle funzioni presso il Tribunale di Trani in data X.V.XXVIII;

considerato che alla data della presa delle funzioni pendevano sul presente ruolo n. XXX giudizi già rinviati – anche più volte – per la precisazione delle conclusioni, relativi a giudizi pendenti da oltre tre anni.

ritenuto che, al fine di consentire una pronta definizione di tali giudizi appare opportuno preliminarmente verificare se siano percorribili ipotesi transattive e/o conciliative, essendo i termini ex art. 190 c.p.c. incompatibili con la ravvisata esigenza di giustizia;

ritenuto, pertanto, di dover revocare l'ordinanza di rinvio per la precisazione delle conclusioni al fine di riaprire l'istruttoria, onde verificare la concreta possibilità di un bonario componimento della lite;

premesso che:

- DIANA ha proposto azione nei confronti di GAIO, AGRIPPINA e LISISTRATA al fine di sentire dichiarare la proprietà esclusiva del fabbricato rurale sito in Tolosa alla contrada Teglia in catasto al foglio 85 particella 229 e, in via subordinata, l'acquisto della proprietà ex art. 1159 *bis* c.c.; l'accertamento dei confini tra l'area circostante il fabbricato rurale di cui alla particella 229 e la particella 91 di sua esclusiva proprietà; la condanna di GAIO alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
- la medesima DIANA, nella memoria ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c., ha, altresì, chiesto l'accertamento della usucapione del locale ex stalla, realizzato a ridosso del fabbricato rurale;
- GAIO ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, l'accertamento della proprietà dei 3/7 del predetto fabbricato rurale ovvero, in via subordinata, l'avvenuto acquisto per usucapione; ha, altresì, chiesto l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'altro fabbricato rurale adibito a forno e pollaio. Ha, inoltre chiesto il rigetto della domanda di riduzione in pristino e di abbattimento del fabbricato adibito a forno e pollaio e, in via subordinata, la dichiarazione di decadenza di DIANA dall'azione di cui all'art. 938 cc; la domanda di abbattimento del fabbricato di cui è proprietario per 3/7;

- LISISTRATA ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l'accertamento della proprietà del fabbricato rurale per la quota di 1/7 e l'abbattimento dello stesso;
- ADRIANO, costituendosi in giudizio, ha chiesto la dichiarazione della improcedibilità della domanda *ex art. 1159 bis c.c.*, di decadenza di DIANA dall'azione di cui all'art. 938 c.c. e, nel merito, il rigetto delle domande attoree;
- con atto di intervento del 5 aprile 2017 si è costituito nel presente giudizio MEVIO, acquirente della piena proprietà delle particelle 231, 234 e 235 con decreto di trasferimento del G.E. del Tribunale di Trani giusta procedura esecutiva n. V/XXI;

rilevato che:

- dalla documentazione prodotta in giudizio è emerso che DIANA non risulta proprietaria esclusiva del fabbricato rurale per cui è causa, ma solo nella misura di 2/7;
  - è inammissibile la domanda proposta *ex art. 1159 bis c.c.* sia del fabbricato rurale per cui è causa sia del locale ex stalla costruito a ridosso dello stesso perché proposta in violazione delle norme di cui alla legge n. 346/1976 che prevedono un procedimento speciale per l'accertamento della usucapione speciale della piccola proprietà rurale;
- che, alla luce della parzialità della proprietà del fabbricato rurale in capo a DIANA, non vi è alcun titolo per cui le porzioni di proprietà di GAIO (3/7) debbano essere incorporate nella proprietà dell'attrice;
- alcun rilievo può avere una scrittura privata avente ad oggetto "la cessione del possesso del fabbricato" (si confronti scrittura privata del 12 febbraio 1987, non essendo il possesso trasferibile con quelle forme);
  - dalla documentazione in atti è, inoltre, emerso che GAIO risulta proprietario delle particelle 231, 234 e 235 e dei 3/7 del fabbricato rurale;
  - non è, altresì, ammissibile la domanda di usucapione speciale avanzata né dal GAIO dell'altro fabbricato rurale (adibito a forno e a pollaio) né dalle altre parti in causa, per le ragioni già evidenziate con riguardo alla posizione di DIANA;
  - del pari, la domanda attorea di riduzione in pristino e di abbattimento del fabbricato realizzato al posto del forno e del pollaio non può essere accolta in ragione della decadenza *ex art. 938 c.c.*;
  - la domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della edificazione sulla porzione di suolo di proprietà dell'attrice si è prescritta, costituendo un illecito civile, soggetto al termine di prescrizione di anni 5;
  - letta la C.T.U.;

considerato che alla luce della natura del giudizio, al suo valore ed alle questioni trattate, ancora controverse, appare possibile formulare alle parti la proposta di cui all'art. 185 *bis* c.p.c., introdotto dall'art. 77, comma 1, lettera a) d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in l. 98/2013, avvertendole che ove la proposta venga rifiutata se la decisione della controversia porterà ad un risultato prossimo a quello di cui alla proposta il rifiuto sarà valutato ai fini della regolazione delle spese di lite, eventualmente anche ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma III, c.p.c. riservato, all'esito, ogni provvedimento sulle ulteriori richieste delle parti;

**p.q.m.**

le parti abbandoneranno il giudizio; in ragione della reciproca soccombenza le spese legali verranno compensate.

Le spese di CTU verranno poste a carico di tutte le parti del giudizio in solido tra loro.

Fissa l'udienza del XX.IX.XXVIII per la verifica dell'esito della proposta conciliativa.

Ordina alla cancelleria di provvedere all'annotazione della proposta.

Trani, V.VII. XXVIII

Il Giudice

dott.ssa LLLLL